NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 17 MAGGIO 2019

DL CRESCITA

Commercialisti, si ritenta la carta delle specializzazioni

Miani (Cndcec): «Novità condivisa dalla categoria» Opposizione di Adc-Anc

L'iscrizione di specialisti nella sezione A dell'albo dei commercialisti è a un passo dall'ingresso nella legge di conversione del decreto crescita (Dl 34/2019). Un emendamento presentato in commissione alla Camera, con primo firmatario Alberto Gusmeroli della Lega, prevede infatti di riprendere la proposta che la categoria avanza da tempo (inserita anche nel manifesto del 9 maggio) e che oggi viene rivendicata con forza dal presidente del Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), Massimo Miani. Immediate, però, sono partite le polemiche.

L'emendamento modifica l'ordinamento professionale (Dlgs 139/2005) e stabilisce che «gli iscritti nella sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista». Non vengono indicati subito tutti i dettagli: le modalità per l'ottenimento e la revoca del titolo di specialista vengono, infatti, affidate a un successivo regolamento del ministro della Giustizia.

Molte indicazioni, comunque, sono presenti nell'emendamento. Il titolo di specialista sarà riconosciuto ai soli iscritti nella sezione A dell'albo e potrà essere conseguito: tramite un percorso formativo della durata minima di 200 ore da coloro che sono iscritti all'albo da almeno due anni; da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario o la qualifica di professore universitario di ruolo nelle materie di specializzazione; a seguito di «comprovata esperienza» nel settore di specializzazione, da coloro che hanno maturato un'anzianità di iscrizione nella sezione A dell'albo di almeno dieci anni e che dimostrino di avere esercitato negli ultimi cinque anni attività in un settore di specializzazione.

Il regolamento del ministero dovrà stabilire, tra l'altro, il numero e la denominazione delle aree di specializzazione, il limite di specializzazioni conseguibili da ciascun iscritto e gli obblighi formativi per il mantenimento del titolo. L'organizzazione dei corsi di specializzazione sarà affidata alle Scuole di alta formazione costituite dagli ordini territoriali, in collaborazione con le università, con le quali stipuleranno convenzioni nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Il titolo di specialista - specifica il testo - «non comporterà riserva di attività professionale».

Si tratta di un assetto che Miani rivendica: «Nell'economia moderna sono richieste competenze più specialistiche. Quindi, questa novità va nella direzione indicata da questo Consiglio nazionale, ma aggiungerei che va nella direzione indicata dalla categoria, dal momento che questo Consiglio porta avanti un programma elettorale nel quale questo era uno dei punti principali. Inoltre, si tratta di un passaggio che è stato ampiamente discusso anche con ordini e associazioni sindacali».

L'associazione dottori commercialisti (Adc) e l'associazione nazionale commercialisti (Anc) vedono, però, la questione diversamente: «Dopo mesi di discussione - spiega una nota - prendiamo atto che i nostri rilievi sono rimasti inascoltati». Nel merito - aggiunge Maria Pia Nucera di Adc - «non siamo contro le specializzazioni, ma vogliamo che vengano limitate alle nuove attività e funzioni, non estese a competenze di base, creando divisioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Latour